Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REVISIONE DEL T.U. AMBIENTALE: QUALI STRATEGIE?

PROPOSTE EMENDAMENTI E CORREZIONI PARTE QUARTA D. LGS 152/06

a cura di *Gianfranco Amendola*

Il processo di revisione del T.U. ambientale è ormai attivato. Le proposte che seguono sono limitate esclusivamente al fine di eliminare le carenze del nuovo testo (senza allegati) della parte quarta del D. Lgs 152/06, relativa ai rifiuti (esclusi gli imballaggi), totalmente inaccettabili ai fini dell'applicazione della normativa, soprattutto con riferimento ai contrasti più evidenti con normativa comunitaria, sentenze della Corte europea e procedure di infrazione in corso.

A tal fine sono già stati consegnati al Ministero dell'ambiente i documenti "europei" in base ai quali si è proceduto alle proposte che seguono.

Si precisa, in particolare, che non si è ritenuto, in questa sede, di prendere in considerazione gli articoli relativi alle innovazioni "istituzionali" sulle competenze (inclusa la competenza con diritto di privativa dei Comuni per rifiuti urbani e assimilati) che devono essere esaminati in un'ottica globale, né quelli sulle bonifiche in quanto riguardano questioni tecniche complesse. A proposito delle bonifiche, peraltro, sembra preferibile, onde evitare all'ambiente danni irreparabili, sospendere al più presto la nuova disciplina, ripristinando la vecchia, in attesa di una modifica seria.

Infine, si precisa che sono stati presi espressamente in esame solo gli articoli sotto indicati, e pertanto occorre rileggere attentamente tutto il D. Lgs 152/06 per armonizzare con il nuovo contesto gli altri articoli che ad essi fanno richiamo, formale o sostanziale. In alternativa, si suggerisce di inserire un articolo secondo cui ***<<Le modifiche, integrazioni, correzioni e soppressioni previste nel presente decreto comportano la soppressione ex lege di tutte le disposizioni del D. Lgs 152/2006 che risultino con esse contrastanti>>***

Art. 178
(finalità)

Al **quarto comma, eliminare l'ultima parte**, per cui la norma resta:

4. *Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto*.

Motivazione: crea solo incertezza del diritto e spinge a possibili disparità di trattamento totalmente discrezionali

ELIMINARE IL COMMA 5: si tratta solo di enunciazione di principi abbastanza confusi, senza alcuna reale utilità per la comprensione e ol'applicazione della normativa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Art. 179

(criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

RIFORMULARE comma 2 con aggiunta sottolineata:

2. ***Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1 e della gerarchia comunitaria, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.***

(Nella relazione del 19 maggio 2003 sull'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti (COM 2003-250 def.) la Commissione ricorda che *<<la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti stabilita dalla direttiva 75/442/CEE è la seguente: prevenzione, riciclo, recupero di energia, smaltimento sicuro>>*; in particolare, da tutti i documenti UE – **v. documento di sintesi apposito-** risulta che, contrariamente a quanto il governo Berlusconi sostiene nella relazione introduttiva del D. Lgs 152/06, il recupero come materia è preferibile rispetto al recupero energetico**)**

Art. 181

(recupero dei rifiuti)

RIPRISTINARE TESTO RONCHI ART. 4

Il nuovo testo, infatti, accoglie nozioni di recupero, materie prime secondarie ecc. contrastanti con UE (v. appresso)

Inoltre, occorre ripristinare, come faceva il Ronchi al comma 2, la gerarchia comunitaria (v. sopra, art. 179)

Art. 182

(smaltimento)

Eliminare comma 6 e comma 3 art. 107, consentire lo smaltimento in fognatura di rifiuti solidi crea solo pericoli e danni ai depuratori ed all'ambiente.

Eliminare comma 8, trattasi di eccezione non consentita in sede UE

Art. 183

DEFINIZIONI

RIFIUTO:

MODIFICARE con**: *qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;***

(NUOVA DEFINIZIONE DIRETTIVA 12/2006)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

AGGIUNGERE.

<<L'ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente, per cui non può essere interpretato in senso restrittivo .>>

(giurisprudenza costante CGCE, v. per tutti da ultimo sentenza Niselli, n. 33)

RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIPRISTINARE la prima definizione del D. Lgs 22/1997:

<<***la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima***>>

Motivazione: riporta tale nozione alla sua reale finalità che è quella del recupero come materia.

SMALTIMENTO E RECUPERO: Ripristinare definizioni Ronchi che sono le stesse della direttiva UE

In particolare, la nuova definizione di recupero contrasta con sentenze CGCE (in particolare, sentenza Niselli) sia perchè considera recupero operazioni, quali la cernita che ancora non lo sono sia perchè, di conseguenza considera prodotto del recupero (e, quindi, non rifiuti) sostanze ed oggetti che ancora sono da considerare rifiuti.

DEPOSITO TEMPORANEO: trattasi di operazione che la direttiva UE cita negli allegati solo per escludere che il raggruppamento effettuato nel luogo di produzione prima della raccolta sia considerato stoccaggio, evidentemente riferendosi ad un tempo di permanenza minimo, e, quindi, anche a quantità minime

L'attuale definizione italiana, invece, legittima depositi temporanei o senza limiti quantitativi o senza limiti di tempo.

Meglio abrogarla o, almeno, specificare solo che non può durare oltre il tempo necessario per la raccolta. e, comunque, non oltre 48 ore. Inoltre, in ottemperanza alla definizione di <<discarica>> contenuta nella direttiva 1999/31/CE (Discariche di rifiuti) e recepita nel corrispondente Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva), **bisogna aggiungere che, comunque, un deposito temporaneo dopo un anno diventa discarica.**

Contestualmente, bisogna abrogare, nell'allegato C relativo alle operazioni di recupero, la nuova voce R14 (*Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente***), non esistente nella direttiva ,** in quanto, tra l'altro, contrastante con la **sentenza Corte europea di Giustizia,** sez. 4, 5 ottobre 1999, Lirussi e Bizzaro, la quale ha sancito che <<*il deposito temporaneo di rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, dev'essere definito come un'operazione preliminare ad un'operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art 1, lett.* d), *della direttiva 75/442*>>; e pertanto non può essere incluso tra le operazioni di recupero.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

n) SOTTOPRODOTTO, sostituire definizione con*: << i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa ed il cui riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione e cambiamento di stato fisico, e avvenga, senza pericoli per l'uomo o per l'ambiente,nel corso del medesimo processo di produzione>>*

(Giurisprudenza costante CGCE; cfr., in particolare, sentenza PALIN GRANIT OY del 18 aprile 2002)

ELIMINARE TUTTO IL RESTO DELLA LETTERA N perchè in contrasto con normativa e giourisprudenza comunitarie

q) MATERIA PRIMA SECONDARIA, ABROGARE definizione perchè non prevista da direttiva (come qualcosa di diverso dal rifiuto) e non ammessa da Corte europea la quale ammette, come non rifiuto, solo il <<sottoprodotto>> (v. sopra) e il prodotto derivante da recupero; altrimenti resta rifiuto. Comunque, quello che conta è eliminare un concetto di MPS cui non si applichi la disciplina sui rifiuti.

SOSTITUIRE QUESTA DEFINIZIONE, CON QUELLA DI : <<*prodotto recuperato*: *prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie*>>

(*giurisprudenza costante CGCE, cfr, in particolare sentenza 19 giugno 2003, causa C-444/00, Mayer Parry Recycling e sentenza Niselli, n. 52*)

u) MATERIA PRIMA SECONDARIA PER ATTIVITÀ SIDERURGICHE E METALLURGICHE

Eliminare : contrasto diretto con Corte europea (cfr., in particolare, sentenza Niselli), ed oggetto di diverse procedure di infrazione in corso (cfr., in particolare, parere motivato 13 dicembre 2005)

aa) **SCARICHI IDRICI**: Aggiungere <<*Qualsiasi immissione* **diretta**……>>, tornando al testo del D. Lgs 152/1999, in quanto la eliminazione del <<diretto tramite condotta>> può creare confusione e sovrapposizione nell'applicazione della normativa sui rifiuti e quella sulle acque.

N.B. Ovviamente, trattasi di modifica da armonizzare con la parte terza.

ART. 184

(classificazione)

Non c'è bisogno di un decreto ministeriale, visto che c'è la Decisione 2000/532/CE, direttamente applicabile. Quindi, **eliminare nel comma 4** tutti i riferimenti a decreti futuri e passati, richiamando solo la Decisione. Adeguare anche l'allegato

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Art. 185
(limiti al campo di applicazione)

RIPRISTINARE TESTO UE articolo 2 dir. 91/156/Cee:

1. ***Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:***
a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) qualora già contemplati da altra normativa:
i) i rifiuti radioattivi;
ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
iv) le acque di scarico diretto, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
v) i materiali esplosivi in disuso.

Infatti, come evidenziato dalla Commissione Ue nel settembre 1997 (lettera di richiamo a Ronchi) e dalla sentenza CORTE UE , SESTA SEZIONE, 11 SETTEMBRE 2003, AVESTAPOLARIT CHROME OY, N. C-114/01, trattasi di esclusioni tassative, che non possono essere ampliate dagli Stati membri.
Ho solo aggiunto <<diretto>> allo <scarico>> , per eliminare ogni dubbio circa l'applicabilità della normativa sui rifiuti agli scarichi indiretti (v. sopra)
La citata sentenza AVESTAPOLARIT CHROME OY, tra l'altro, specifica che occorre vi sia una normativa nazionale la quale contenga disposizioni precise che organizzano la loro gestione come rifiuti e che abbia un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello che risulta dai provvedimenti di applicazione della direttiva sui rifiuti. **Valutare se inserire questa specificazione di origine comunitaria.**

ELIMINARE TUTTO IL RESTO DELL'ARTICOLO 185, INCLUSO IL COMMA 2

Il regolamento 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, specifica espressamente nelle premesse che *<<il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della normativa esistente in materia ambientale né ostacola l'elaborazione di ulteriori norme sulla protezione dell'ambiente, segnatamente per quanto concerne i rifiuti biodegradabili>>*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

ART. 186 su terre e rocce da scavo

ELIMINARE TUTTO

Trattasi di esclusione non consentita per cui è in corso procedura di infrazione**.** (cfr. comunicazioni Commissione)

ART. 190

(registri di carico e scarico)

Al comma 1, stabilire che le annotazioni devono essere sempre effettuate entro 24 ore
Motivazione: Un termine addirittura di 10 giorni (prima arrivava, al massimo a 7 giorni) comporta gravi rischi di elusione di controllo sul ciclo dei rifiuti

Eliminare comma 4 perché la direttiva non consente la tenuta dei registri tramite organizzazione di categoria (cfr. lettera Commissione del 23 settembre 1997) e **comma 8**, perchè prevede deroghe non consentite dalla direttiva.

ART. 191
Ordinanze contingibili e urgenti

Ripristinare il Ronchi, eliminando, al primo comma, l'inciso
con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile,
In tal modo, infatti, si consente, in contrasto con la normativa UE, di aggirare gli obblighi della normativa sui rifiuti attraverso la normativa sulla Protezione Civile.

ART. 192
(divieto di abbandono)

Tornare al vecchio testo **eliminando** al comma 3 *<<in base agli accertamenti effettuati, in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo>>*
Motivazione: trattasi di modalità non chiara (come si effettua, in questa fase, il contraddittorio?) che appesantisce di molto il controllo ed apre infinite scappatoie. Il privato potrà sempre comunque fare valere le sue ragioni al momento del verbale o al momento in cui gli verrà contestato l'obbligo di ripristino.

ART. 193
(trasporto dei rifiuti)

ELIMINARE il nuovo **comma 8** con la esenzione dal formulario per il trasporto di fanghi in agricoltura. Sono rifiuti a tutti gli effetti, la UE non prevede eccezioni e in tal modo si favoriscono i traffici illeciti, eliminandone la tracciabilità**.**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Al comma 11, aggiungere in fondo << *nonché il motivo della variazione di percorso*>>: serve a diminuire le possibilità di elusione.
ELIMINARE il nuovo comma 12 sulla sosta durante il trasporto: trattasi di esclusione non consentita dalla UE in materia che più volte è stata usata per eludere i controlli.

N.B. Il comma 11 in tema di microraccolta non è provvisto di sanzione (v. appresso)

ART. 194 su trasporto transfrontaliero
ELIMINARE comma 7 su rottami ferrosi (per UE sono rifiuti, v. sopra)

Art. 206
Accordi, contratti di programma, incentivi
Aggiungere che, comunque, non si può mai derogare alle disposizioni comunitarie e nazionali per la gestione ed il controllo sui rifiuti

ART. 210
Autorizzazioni in ipotesi particolari
Al comma 5, eliminare nuova parte su deposito temporaneo (v. sopra)

ART. 212
Albo nazionale gestori ambientali
Nel comma 5 va eliminata la parte interlineata in rosso in quanto trattasi di esonero non previsto dalla direttiva.
5. ***L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi , di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, e di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15.*** .
Il comma 8 va riformulato, eliminando la parte interlineata in rosso come segue:
8. ***Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico . Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Infatti, la sentenza della Corte UE (Terza Sezione) 9 giugno 2005 ha condannato l'Italia in quanto consente *<<di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti>>* e *<<di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo>>*.

Non si può aggirare questa sentenza sostituendo, in tali casi, l'obbligo di iscrizione richiesto dalla UE con la sola richiesta di iscrizione (cui consegue automaticamente e sempre la iscrizione stessa).

ELIMINARE il comma 12 in quanto presuppone che rottami ferrosi ecc. non sono rifiuti (v. sopra).

ELIMINARE il comma 22 perchè, come il comma 8, sostituisce l'obbligo di iscrizione richiesto dalla UE con la sola richiesta di iscrizione (cui consegue automaticamente e sempre la iscrizione stessa

ART. 216

(operazioni di recupero)

ELIMINARE il comma 9, in quanto prevede deroghe non consentite dalla disciplina comunitaria sui rifiuti

ART 229

(combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q)

ELIMINARE il comma 2 in quanto la normativa UE non prevede che il CDR-Q sia escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (procedura di infrazione in corso, cfr., in particolare, parere motivato 13 dicembre 2005)

Per gli stessi motivi **VANNO ELIMINATI i commi 5 e 6** che qualificano, senza limitazioni, il CDR-Q quale fonte rinnovabile ed applicano al CDR il regime di incentivazione di cui all'art. 17 D. Lgs 387/2003.

ART. 230

(rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

ELIMINARE TUTTO L'ARTICOLO in quanto individua un luogo di produzione diverso da quello stabilito nella definizione comunitaria (v. definizioni)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

PER BONIFICHE OMISSIS

Art. 257
Bonifica dei siti

Al comma 1, la pena deve essere congiunta.
Motivazione: la legge delega non consente ammorbidimenti di pena

Al comma 1 aggiungere che **la stessa pena si applica a chiunque viola gli altri obblighi, prescrizioni e divieti previsti nel Titolo V** (in particolare, cfr. art. 245)
Motivazione: non ha senso imporre obblighi senza sanzioni (cfr. normativa comunitaria e legge delega su deterrente, sanzioni effettive ecc.)

Abrogare comma 4
Motivazione: è scandaloso

ART. 258
Violazione obblighi comunicazione ecc.

Al comma 4, prima parte, **aggiungere** che la stessa pena si applica in caso di mancata ottemperanza all'art. 193, comma 11 in tema di microraccolta di rifiuti
Motivazione: manca sanzione (cfr. sopra art. 257)

Roma, 10 agosto 2006

Testo a cura di Gianfranco Amendola

Elaborato nel giugno 2006 e modificato in agosto 2006

Per motivi di spazio, si omettono gli allegati richiamati nel testo

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248